



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BIANCONI, ASCIUTTI, BALBONI, BETTAMIO, CARRARA, CIARRAPICO, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIACOMO, FOSSON, LATRONICO, MALAN, POLI BORTONE, POSSA, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SANTINI, SCOTTI, Giancarlo SERAFINI, STRADIOTTO, TOFANI, VICARI, ZANETTA, FLUTTERO e FERRANTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2008**

Nuove disposizioni in materia di consenso per la donazione degli organi

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa italiana pone la persona in vita quale titolare del diritto ad esprimersi favorevolmente o meno sulla donazione dei propri organi e tessuti.

Le modalità con cui i cittadini esprimono il proprio consenso o diniego alla donazione di organi sono stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e dal successivo decreto del Ministero della sanità 8 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2000.

L'articolo 4 della legge n. 91 del 1999 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale i cittadini sono tenuti dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione.

Tale principio non è ancora in vigore, non essendo stato attivato il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge richiamata.

In questa fase transitoria - dunque, prima dell'applicazione del silenzio-assenso -, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 91 del 1999, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

Se la volontà non è stata chiaramente espressa in vita, la scelta ricade sulla famiglia. Per tale motivo è necessario che i parenti più prossimi siano a conoscenza della volontà del loro congiunto affinché non ab-

biano dubbi riguardo la decisione da adottare.

Attualmente il consenso a donare i propri organi può essere espresso in uno dei seguenti modi: recandosi presso gli appositi sportelli delle aziende sanitarie che trasmettono le registrazioni di volontà alla banca dati istituite dal Ministero della salute; compilando e portando con sé il tesserino blu che il Ministero ha inviato a tutti i cittadini italiani nel 2000; compilando e portando con sé una dichiarazione in carta libera con i dati anagrafici, gli estremi di un documento di riconoscimento, la firma e la data; portando con sé la tessera dell'A.I.D.O. (Associazione italiana per la donazione di organi e tessuti).

La legge italiana permette di cambiare idea in qualsiasi momento; in tal caso farà fede l'ultima dichiarazione rilasciata.

È risaputo che la donazione di organi è ancora un problema, le liste di attesa per i trapianti sono lunghe anche per la difficoltà nel reperimento degli organi e nel caso dei reni la dialisi, che consente di sopravvivere, ha un enorme costo per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Quando si parla di trapianti occorre pensare che ci si riferisce soprattutto ai reni, ma anche al cuore, al fegato, al pancreas e ai polmoni (fatto 10 il campione, 7 casi sono relativi ai reni, 3 agli altri organi).

Oggi ci sono circa 50.000 persone (equamente distribuite tra uomini e donne) in dialisi. Di queste un terzo è idoneo al trapianto. Ogni anno circa 50-60 persone per milione di abitanti entrano in dialisi, quindi circa 3.000-3.500 pazienti. Inoltre, si stima che ogni anno vengono effettuati circa 1.500-2.000 trapianti. La lista d'attesa per ottenere un trapianto di rene supera i 3 anni. Un dia-

lizzato costa all'anno al SSN circa 25.000-30.000 euro.

In base ad alcuni dati forniti dal Parlamento europeo, in occasione dell'approvazione della relazione di Adamos Adamou, deputato di Cipro, del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, il 22 aprile 2008, la necessità di trapianti di organi in Europa «è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati», tant'è che sulle liste di attesa di tutta Europa sono più di 60.000 i pazienti che attendono trapianti, mentre un numero rilevante di loro «muore per la cronica penuria di organi». Ogni giorno, muoiono dieci persone in attesa di trapianto e, per-

tanto, è necessario che tutti noi diventiamo donatori.

Il presente disegno di legge reca un unico articolo volto a prevedere che la carta d'identità debba indicare il consenso della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte, nella convinzione che attraverso questo sistema si riesca a recuperare più velocemente gli organi necessari al trapianto (spesso la richiesta di donazione viene fatta ai famigliari della persona che ha subito un trauma in ospedale, in condizioni di emergenza, senza la lucidità mentale per dare l'approvazione), accorciando le liste d'attesa e riducendo quindi il costo a carico del Servizio sanitario nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La carta d'identità deve altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».